195. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4811
Disegno di legge di conversione n. 2439:	
(Articolo unico)	4797
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4797
(Articoli del relativo decreto-legge)	4799
(Emendamenti e subemendamento)	4800
(Ordini del giorno)	4806
Missioni valevoli nella seduta del 13 giugno 1995	4811
Proposte di legge:	
(Adesione di un deputato)	4811
(Annunzio)	4811
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4811

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1995, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONI AEROPORTUALI (2439)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 720, e 25 febbraio 1995, n. 49.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Alle medesime società possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

1-*ter*. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-*quater*. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente decreto, fino ad un limite massimo di 50 anni.

1-*quinquies*. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della citata legge n. 537 del 1993, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di due anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;

b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della citata legge n. 537 del 1993 »;

al comma 2, dopo le parole: « negli aeroporti nazionali » *sono inserite le seguenti:* « concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a partire dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600 mila passeggeri che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

3-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis*, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 2068 e 2079 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 »;

al comma 4, le parole: « lire 40 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « lire 34 miliardi »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministero dei trasporti e della navigazione può affidare in regime di concessione di sola costruzione l'esecuzione di lavori aeroportuali ai gestori anche parziali dei servizi aeroportuali che abbiano avanzato richiesta di affidamento entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle suddette società, nonché degli oneri per beni e servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi »;

al comma 6, le parole: « e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, » *sono soppresse*;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali. ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito provvedimento legislativo si provvede al riordino dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, ai fini della sua trasformazione in società per azioni. In attesa di procedere al suddetto riordino, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario. »;

il comma 3 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al 30 giugno 1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovrà essere emanato entro il 30 giugno 1995. Il termine per la costituzione delle società di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.

3. Dal 1° gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.

4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, nonché al traffico passeggeri e merci ed al volume d'affari derivante dall'esercizio dell'attività. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.

6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

ART. 2.

1. In attesa di procedere al previsto riordino dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicato, sotto forma di comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario, il quale si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo, composto da cinque membri esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e giuridiche.

2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono nominati i direttori esecutivi e i membri del comitato consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti vengono fissate altresì le relative attribuzioni di compensi, incluse le indennità accessorie.

ART. 3.

1. Le certificazioni di navigabilità degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorità nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), che si impegnano a continuare ad applicare gli *standard* internazionali in vigore, sono riconosciute dalla Repubblica italiana, ai fini di consentire l'esercizio del trasporto aereo civile tra Roma e Belgrado, fatta salva la facoltà delle competenti autorità italiane di disporre sul territorio nazionale i controlli che si rendano necessari.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1995.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1995 *con le seguenti:* 31 dicembre 1995.

1. 1.

Boghetta, De Murtas.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 2.

Boghetta, Grimaldi, De Murtas.

Sopprimere il comma 1-bis.

1. 3.

Boghetta, De Murtas.

Sopprimere il comma 1-ter.

1. 4.

Boghetta, De Murtas.

Sopprimere il comma 1-quater.

1. 5.

Boghetta, De Murtas.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

1. 6.

Boghetta, De Murtas.

Sostituire il comma 1-quinquies *con il seguente:*

1-*quinquies*. La concessione relativa alla gestione di servizi in area aeroportuale è subordinata alla verifica, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché all'accertamento dell'avvenuta assunzione da parte del concessionario del personale già dipendente dal precedente gestore e all'applicazione al personale dipendente del concessionario, del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, ricorrendone i presupposti, del contratto nazionale specifico per i servizi accessori, da individuare con appositi decreti dei ministri competenti.

1. 8. Bova, Biricotti, Giardiello, Angelini, Canesi, Diana.

Al comma 1-quinquies, *all'alinea, sopprimere le parole:* , per il periodo di due anni successivi all'affidamento in concessione della gestione,.

1. 7.

Boghetta, Grimaldi, De Murtas.

Al comma 1-quinquies, *all'alinea, sostituire le parole:* due anni *con le seguenti:* tre anni.

1. 30.

La Commissione.

Dopo il comma 1-quinquies *aggiungere i seguenti:*

1-*sexies*. Il ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

1-*septies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-*sexies* è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore.

1. 25 *(Testo riformulato).*

Governo.

*Dopo il comma 1-*quinquies, *inserire il seguente:*

1-*sexies*. Ai concessionari delle gestioni aeroportuali che subentrano ad un precedente gestore, si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

1. 9. Biricotti, Giardiello, Bova, Canesi.

Al comma 2, dopo le parole: il CIPE *inserire le seguenti:* , sentite le competenti Commissioni parlamentari,.

1. 10. Bova, Giardiello, Biricotti, Angelini, Canesi, Duca, Diana.

Al comma 2, sopprimere le parole: concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato.

1. 11.

Boghetta, De Murtas.

Al comma 2 aggiungere i seguenti periodi: Gli aeroporti ritenuti essenziali per la loro funzione di assicurare il collegamento aereo di linea, per i quali ricorrano gli estremi della fissazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CEE 2408/92 (accesso alle rotte intracomunitarie) possono beneficiare di contributi per l'espletamento dei citati obblighi. Agli aeroporti con traffico inferiore a 500.000 unità di traffico annue, dove l'unità di traffico è equivalente ad un passeggero o ad un quintale di merce o ad un quintale di posta, ritenuti essenziali per la loro funzione di incentivare lo sviluppo di attività turistiche e commerciali aventi ricaduta economica sul territorio, da individuare nel piano di cui al presente comma, potrà essere concesso, con specifico accordo di programma, in via transitoria per un periodo massimo di cinque anni, un contributo finalizzato alla realizzazione di progetti per l'ammodernamento e l'ampliamento delle infrastrutture e per il risanamento della gestione. Alla copertura finanziaria delle spese per la realizzazione di progetti per l'ammodernamento e l'ampliamento delle infrastrutture si provvede mediante le entrate costituite dai canoni corrisposti dai concessionari dei beni aeroportuali. Alla copertura finanziaria delle spese per assicurare il risanamento della gestione si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 2068 e 2079 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995. Per le altre strutture aeroportuali non giudicate essenziali e per le quali non sia stato possibile provvedere all'affidamento in gestione, il ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione in merito a eventuali proposte di utilizzo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del settore. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Conseguentemente sopprimere i commi 3-bis, 3-ter *e* 6-bis.

1. 26.

Governo.

Sopprimere il comma 3-bis.

1. 12.

Boghetta, De Murtas.

Sopprimere il comma 3-ter.

1. 13.

Boghetta, De Murtas.

Sopprimere il comma 4-bis.

1. 14.

Boghetta, De Murtas.

Sostituire il comma 4-bis *con il seguente:*

4-*bis*. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e

della navigazione può affidare in regime di concessione di sola costruzione l'esecuzione di lavori aeroportuali ai gestori anche parziali dei servizi aeroportuali che facciano richiesta di affidamento entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-ter.

1. 15. Vigneri, Biricotti, Giardiello, Bova.

Sostituire i commi 4-bis *e* 4-ter *con i seguenti:*

4-*bis*. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può affidare la realizzazione di lavori aeroportuali in regime di concessione di sola costruzione ai gestori anche parziali dei servizi aeroportuali per i quali la richiesta di affidamento sia stata avanzata entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, possono essere utilizzati gli stanziamenti iscritti al capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

1. 23.

Michielon.

Sopprimere il comma 4-ter.

*** 1. 16.**

Boghetta, De Murtas.

Sopprimere il comma 4-ter.

*** 1. 17.** Vigneri, Biricotti, Giardiello, Bova.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, nonché al traffico passeggeri e merci ed al volume d'affari derivante dall'esercizio dell'attività. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.

1. 18.

Boghetta, De Murtas.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I canoni per le concessioni alle società di gestione degli aeroporti sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, nonché al traffico passeggeri e merci. In attesa della determinazione del valore patrimoniale dei beni in uso alla concessionaria i canoni sono determinati con riferimento al traffico passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative, sulla cui base potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi e gli oneri per beni e servizi utilizzati da pubbliche amministrazioni per fini non connessi all'esercizio dell'attività aerea. Le società e gli enti che provvedono alla gestione degli aeroporti in base a leggi speciali sono tenuti al pagamento dei canoni di cui al presente comma.

1. 27.

Governo.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. Alle concessioni di beni appartenenti al demanio aeronautico in favore

dell'Aero Club d'Italia e degli enti ad esso federati, si applica l'articolo 39, secondo comma, del codice della navigazione.

5-*ter*. Alle concessioni di beni appartenenti al demanio aeronautico in favore delle imprese di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizioni aeronautiche, si applica l'articolo 3, n. 2, nonché l'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

5-*quater*. Le posizioni relative alle annualità anteriori a quelle in corso potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni, di cui al comma 5-*ter*, mediante apposita domanda, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

5-*quinquies*. L'attività di volo necessaria, ai sensi dell'articolo 209 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni nonché in forza di altre disposizioni di legge od amministrative, per la rinnovazione della validità dei brevetti, licenze ed abilitazioni di volo, è parificata ad ogni effetto alla attività di volo didattica.

1. 19.

Mario Caruso, Urso.

Sopprimere il comma 6.

1. 20.

Boghetta, Cocci, De Murtas.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'approvazione da parte dei competenti Ministeri, i piani di sviluppo aeroportuale dei singoli aeroporti sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale.

1. 21. Biricotti, Angelini, Bova, Canesi, Giardiello.

Sopprimere il comma 6-bis.

1. 22.

Boghetta, De Murtas.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 12.

Al comma 1, sostituire le parole da: di due esperti, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo, composto da cinque membri, esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e giuridiche.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

3. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione sono nominati i direttori esecutivi e i membri del comitato consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti vengono fissate altresì le relative attribuzioni di compensi, incluse le indennità accessorie.

0. 2. 12. 1.

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due esperti di massima e

comprovata qualificazione professionale nominati dal ministro dei trasporti e della navigazione.

2. 12.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

Entro il 31 marzo 1996, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è trasformata in società per azioni con la denominazione di Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea S.p.A.. A tal fine, entro la medesima data, il CIPE delibera in ordine alle forme di partecipazione e di controllo dello Stato, nonché in ordine alla continuità gestionale dei servizi di assistenza al volo. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere nel termine di 30 giorni.

2. 1. Giardiello, Bova, Biricotti, Angelini, Canesi, Duca, Diana.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: Entro il 31 marzo 1996, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale è trasformata in società per azioni con la denominazione di Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea S.p.A.. A tal fine, entro la medesima data, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a definire le forme di partecipazione e di controllo dello Stato, nonché la continuità operativa della gestione dei servizi di assistenza al volo.

2. 2. Giardiello, Bova, Biricotti, Angelini, Canesi, Duca, Diana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai fini della sua trasformazione in società per azioni.

2. 3.

Boghetta, Grimaldi, De Murtas.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: amministratore straordinario *aggiungere le seguenti:* e due direttori esecutivi cui sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, secondo modalità stabilite dall'amministratore straordinario.

2. 4. Bova, Giardiello, Biricotti, Angelini, Canesi, Duca, Diana.

Al comma 1, dopo le parole: la gestione dell'Azienda è affidata ad un Amministratore straordinario, *inserire le seguenti:* il quale si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo, composto da cinque membri, esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e giuridiche.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

3. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione sono nominati i direttori esecutivi e i membri del comitato consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti vengono fissate altresì le relative attribuzioni di compensi, incluse le indennità accessorie.

2. 11.

Governo.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: amministratore straordinario *aggiungere le seguenti:* e due direttori esecutivi.

2. 5. Bova, Giardiello, Biricotti, Angelini, Canesi, Duca, Diana.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Fino al completamento del riordino di cui al comma 1, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico

aereo generale è autorizzata ad attuare un programma straordinario di assunzioni, per realizzare la piena rispondenza dell'organico alle effettive ed improcrastinabili esigenze operative aziendali. Il piano straordinario di assunzioni è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

1-*ter*. Nell'ambito del riordino di cui al comma 1 si procede alla riorganizzazione della Scuola nazionale per l'assistenza al volo, attuando il decentramento delle strutture presso uno o più aeroporti periferici.

2. 6.

Fonnesu.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Fino al completamento del riordino di cui al comma 1, l'amministratore straordinario definisce le proposte, da sottoporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, per la riforma della Azienda e la sua successiva trasformazione in società per azioni.

2-*ter*. L'incarico di Amministratore straordinario non è incompatibile con l'appartenenza a qualifiche dirigenziali dei ruoli delle pubblica amministrazione, comprese le aziende di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. L'attribuzione dell'incarico comporta l'automatico collocamento in aspettativa di detto personale presso l'amministrazione di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico.

2. 7.

Fonnesu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito della ristrutturazione dell'Azienda, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita la Scuola nazionale dell'assistenza al volo con sede presso l'aeroporto di Forlì. Con apposite convenzioni sono definiti i rapporti con gli enti locali interessati. Alla Scuola sono attribuite le strutture, i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene definito l'ordinamento della Scuola da realizzare secondo criteri di integrazione anche con attività di formazione, ricerca e sviluppo del settore della navigazione aerea e dei servizi di assistenza al volo.

2. 8. Nadia Masini, Giardiello, Biricotti, Bova, Angelini, Canesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono nominati i direttori esecutivi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto vengono fissate altresì le relative attribuzioni di compensi, incluse le indennità accessorie.

2. 9. Giardiello, Bova, Biricotti, Angelini, Canesi, Duca, Diana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'amministratore straordinario e i direttori esecutivi durano in carica fino all'avvenuta trasformazione in società per azioni e comunque non oltre il 31 marzo 1996.

2. 10. Bova, Giardiello, Biricotti, Angelini, Canesi, Duca, Diana.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo,

nell'ambito della ristrutturazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a procedere alla riorganizzazione della Scuola nazionale per

l'assistenza al volo, decentrandone le strutture presso l'aeroporto di Grottaglie con apposita convenzione con gli Enti locali interessati e fissando criteri di integrazione del settore anche nei livelli formativi.

9/2439/1.

Lia, Mariano, Taurino.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2439,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento legislativo atto ad integrare il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, per la regolamentazione delle aree e le attivita aeroportuali in armonia con quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e con le linee del provvedimento già approvato dalla Camera in materia di inquinamento acustico;

a provvedere all'approvazione dei progetti da parte delle strutture tecniche del Ministero dei trasporti-Direzione generale dell'aviazione civile, attraverso il coinvolgimento delle strutture tecniche del Ministero dell'ambiente e di un esperto in rappresentanza dei comuni interessati;

a prevedere che i piani di sviluppo aeroportuali impegnino le regioni alla proposizione degli interventi di risanamento varianti, che saranno adottati entro centottanta giorni dalla presentazione del piano di sviluppo aeroportuale;

a procedere alla approvazione dei piani di sviluppo aeroportuali d'intesa con i comuni interessati;

a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei trasporti, il Ministero della difesa, le regioni e le province autonome interessate, l'elenco dei comuni il cui territorio è interessato da traffico aereo o da attività aeroportuali;

a presentare al Parlamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i termini per la costituzione di un fondo per il finanziamento di opere, infrastrutture ed interventi atti al disinquinamento acustico ed atmosferico, alla bonifica ambientale ed alle misure di prevenzione e tutela delle zone limitrofe agli aeroporti civili e militari.

9/2439/2. Biricotti, Angelini, Bova, Giardiello, Canesi, Diana, Duca.

La Camera,

nell'ambito della ristrutturazione dell'Azienda per l'assistenza al volo,

impegna il Governo:

ad istituire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la Scuola nazionale dell'assistenza al volo con sede presso l'aeroporto di Forlì. Impegna altresì il Governo affinché, con apposite convenzioni, siano definiti i rapporti con gli enti locali interessati e siano realizzate le opportune integrazioni con le attività di formazione, ricerca e sviluppo del settore della navigazione aerea e dei servizi di assistenza al volo.

9/2439/3. Nadia Masini, Giardiello, Biricotti, Bova, Angelini, Canesi, Bielli, Pinza.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 giugno 1995.

Calleri, Cecconi, Di Luca, Formenti, Fuscagni, Greco, Gubert, Galileo Guidi, Incorvaia, Indelli, Manganelli, Occhetto, Pizzicara, Rodeghiero, Sandrone, Scalia, Scotto di Luzio, Soda, Tanzarella, Valpiana.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 12 giugno 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

ONNIS: « Modifica dell'articolo 630 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione » (2655).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge ROSSO: « Contributo dello Stato in favore dell'ente morale "S.O.S. - Il telefono azzurro" » (1813) *(annunziata nella seduta del 22 dicembre 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato SERVODIO.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richeista di parere parlamentare sul programma di R/S n. SMM/004/95 recante « Studio di definizione di un sistema di propulsione per siluro pesante ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 luglio 1995.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S p A

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-195
Lire 1000